

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento *((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.))*

Vigente al: 24-5-2018

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

RUOLI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la [legge 6 marzo 1992, n. 216](#), di conversione, con modificazioni, del [decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5](#), ed in particolare l'art. 3;

Vista la [legge 29 aprile 1995, n. 130](#);

Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

((Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato della Repubblica;))

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno;

EMANA: il seguente decreto legislativo

Art. 1

Istituzione ruoli

1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:

- a) ruolo "ispettori";
- b) ruolo "sovrintendenti";
- c) ruolo "appuntati e finanzieri".

2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.

TITOLO II

RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI

Capo I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI

Art. 2

Ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Il ruolo "appuntati e finanzieri" e' articolato nei seguenti quattro gradi gerarchici:

- a) appuntato scelto;
- b) appuntato;
- c) finanziere scelto;
- d) finanziere.

Art. 3

Consistenza organica del ruolo

"appuntati e finanzieri"

1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla [legge 28 febbraio 1992, n. 217](#) e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", ***((alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'))***. (6a)

AGGIORNAMENTO (6a)

Il [D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69](#) ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), sono cosi' rideterminate:

- a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
- b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
- c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'."

Art. 4

Funzioni del personale appartenente al

Ruolo "appuntati e finanzieri"

1. Agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanziari" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute, e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché **((compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta))**.
((2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.)) ((13))
((2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.))
((2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.))
((2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.))

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#), ha disposto (con l'art. 36, comma 16) che "Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'[articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#) e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017".

Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'[articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado".

Capo II

RECLUTAMENTO

Art. 5

Accesso al ruolo "appuntati e finanziari"

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari" è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, alla data in cui agli aspiranti viene conferita la nomina a finanziere.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione al corso

1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. **((PERIODO SOPPRESSO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#)));((13))**
- c) **((LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#)));**
- d) idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
((e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal [decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207](#));)
- f) possesso del diploma di istruzione secondaria **((che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario));**
- ((g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;))**
- h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
- i) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria **((. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;))**
((l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;))
- m) aver ottenuto, per gli aspiranti già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva.

((m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.)) ((13))

((1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanziari da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.))

2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle **((...))** del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'[articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle **((...))** del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' **((di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.))**

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimita' costituzionale del comma 1, lettera c), del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, l'essere senza prole".

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#) ha disposto (con l'art. 36, comma 22) che "Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanziari di cui all'[articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data".

Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 57) che "L'[articolo 6, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), nel testo vigente il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di leva prolungato al medesimo giorno precedente".

Art. 7

(((Modalita' dei concorsi).))

((1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanziari, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;

b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;

f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;

g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;

h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.

2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio.

3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;

b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;

c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti residui comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

d) sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.

4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.))

Capo III

STATO GIURIDICO

Art. 8

Posizione di stato degli allievi finanziari

1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del **((Comandante))** generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonche' il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.
2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del **((Comandante))** generale o dell'autorita' da esso delegata.
3. La promozione a finanziere e' sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia **((rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi))** per delitto non colposo.
4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo articolo 11, comma 2.
5. Gli allievi finanzieri, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni quattro.

Art. 8-bis

(((Proscioglimento degli allievi finanzieri).))

((1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.

3. Gli allievi finanzieri possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:

a) a domanda dell'interessato;

b) per infermita', quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorita' sanitaria militare.

4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, e' comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.))

Art. 9

Stato degli appartenenti al ruolo
"appuntati e finanzieri"

1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" **((e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado))**.

((1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.

1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.))

2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 9-bis

(((Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri).))

((1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:

a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;

b) finanzieri in ferma volontaria;

c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.))

Art. 9-ter

(((Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente).))

((1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) servizio permanente effettivo;

b) sospesi dal servizio;

c) in aspettativa.))

Art. 9-quater

(((Idoneita' fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri).))

((1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unita' navali.))

Art. 9-quinquies

(((Aspettativa).))

((1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perche' dispersi.

2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perche' il militare e' disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.
7. Al militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'[articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187](#).
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente o non dipendente da causa di servizio e' computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.)

Art. 9-sexies

(((Cause di cessazione dal rapporto di impiego).))

((1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:

- a) per eta';
 - b) per infermita';
 - c) per scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
 - d) a domanda;
 - e) a seguito di nomina all'impiego civile;
 - f) a seguito di transito all'impiego civile;
 - g) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
 - h) per perdita del grado;
 - i) per decadenza, ai sensi dell'[articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#);
 - l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'[articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.)

Art. 9-septies

(((Raggiungimento dei limiti d'eta').))

((1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.))

Art. 9-octies

(((Categorie del congedo).))

((1. Il personale del ruolo appuntati e finanziari in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:

- a) ausiliaria;
 - b) riserva;
 - c) congedo illimitato;
 - d) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'[articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).
3. La riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
- a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonche' alle chiamate di controllo;
 - b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.
5. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.)

Art. 9-novies

(((Infermita').))

((1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal [Libro IV, Titolo II, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90](#) e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando:

a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;

b) non hanno riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;

c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.

2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).

3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'[articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092](#), in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.))

Art. 9-decies

(((Cessazione a domanda).))

((1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.

2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.

3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.

4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.))

Art. 9-undecies

(((Nomina all'impiego civile).))

((1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorità non possono fare domanda di transito all'impiego civile.

4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.

5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. L'accertamento dell'idoneità e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanziari al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.

7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.))

Art. 9-duodecies

(((Cause di cessazione dalla ferma).))

((1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalida.

2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanziari che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.

3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.))

Art. 9-terdecies

(((Tipologia dei richiami in servizio).))

((1. Il personale del ruolo appuntati e finanziari in congedo può essere richiamato in servizio a norma dell'[articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).))

Capo IV

AVANZAMENTO

Avanzamento degli appartenenti al
Ruolo "appuntati e finanziari"

1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari" **((in servizio permanente))** si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo **((...))** di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneità o non idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di cui **((agli articoli 55-bis e 55-ter))**.
3. Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
((b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.))
4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneità all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero è stato espresso parere contrario ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#), nonché i periodi di detrazione **((e riduzione di anzianità))**.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del **((Comandante))** generale della Guardia di finanza **((...))**.
8. La promozione del militare è sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#). Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione già effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del **((Comandante))** generale **((...))**. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianità o di permanenza nel grado previsto dalla tabella "B".

Art. 11

Esclusione dalla valutazione

1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari" che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:
 - a) sospeso dal servizio;
 - b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
((d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità;))viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione è adottato con determinazione del **((Comandante))** generale della Guardia di finanza **((...))**.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

Art. 12

(Cause di sospensione della valutazione e della promozione)

1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1 **((lettere a), b) e c))**, la medesima commissione sospende la valutazione.
2. È altresì sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, è data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del **((Comandante))** generale della Guardia di finanza **((...))**.
6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, è valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.

Art. 13

Avanzamento del personale appartenente al ruolo
"appuntati e finanziari" in particolari situazioni

1. Il personale di cui all'articolo 10 che sia stato escluso o sospeso dalla valutazione perché in aspettativa per infermità e che sia stato dichiarato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato nel Corpo, ovvero sia deceduto, ha diritto al conseguimento della promozione con decorrenza dal giorno antecedente alla riforma ovvero al decesso.
2. I militari che, nell'anno in cui avrebbero maturato i requisiti prescritti per l'avanzamento, siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle suddette intervenute cause impeditive.
3. La promozione di cui ai precedenti commi è conferita, previo giudizio espresso dalla commissione di cui all'[articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212](#) e successive modificazioni, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza **((...))**.

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 14-bis

(((Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari).))

((1. Gli appuntati e finanziari sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica.

2. A parità di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:

a) di anzianità giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;

b) di data di arruolamento;

c) di data di nascita;

d) alfabetico.

3. Il personale che è trasferito di contingente conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento ed è iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.))

TITOLO III

((RUOLO SOVRINTENDENTI E RUOLO ISPETTORI))

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15

((Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori))

1. **((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 67](#)))**.

2. La successione gerarchica nei vari gradi dei singoli ruoli è prevista nella tabella C allegata al presente decreto.

Capo II

RUOLO SOVRINTENDENTI

SEZIONE I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

APPARTENENTE AL RUOLO SOVRINTENDENTI

Art. 16

Ruolo "sovrintendenti"

Il ruolo "sovrintendenti" è articolato nei seguenti tre gradi

gerarchici:

a) brigadiere capo;

b) brigadiere;

c) vice brigadiere.

((13))

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#), ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'[articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma".

Art. 17

Consistenza organica del ruolo "sovrintendenti"

1. Tenuto conto della forza organica del ruolo "appuntati e finanziari" di cui all'art. 3 del presente decreto e della tabella H allegata alla [legge 28 febbraio 1992, n. 217](#), la consistenza organica del ruolo "sovrintendenti", **((a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 12.655 unita'))**.(6a)

AGGIORNAMENTO (6a)

Il [D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69](#) ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari di cui agli articoli 3, 17 e 33 del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), sono così rideterminate:

a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',

b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',

c) ruolo appuntati e finanziari n. 26.807 unita'."

Art. 18

Funzioni del personale appartenente al ruolo "sovrintendenti"

1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonché di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o più militari, cui impartisce ordini dei quali controlla

l'esecuzione e di cui risponde, nonché compiti di carattere operativo **((e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta.))**. Lo stesso collabora, altresì, con i propri superiori gerarchici, con possibilità di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, incarichi operativi di più elevato impegno nonché il comando di piccole unità operative **((, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento))**.

((3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.

3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.))

((13))

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#) ha disposto (con l'art. 36, comma 19) che "Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'[articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010;
f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
g) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
h) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013".

Capo II

RUOLO SOVRINTENDENTI

SEZIONE II

RECLUTAMENTO E STATO

Art. 19

Accesso al ruolo "sovrintendenti"

1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso **((...))**:

a) per una percentuale non **((superiore al 70 per cento))**, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di **((formazione)) ((di cui all'articolo 27))**;
b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanziari" in servizio permanente, previo superamento del corso di **((formazione)) ((di cui all'articolo 27))**.

2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di **((formazione))** di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.

3. Le percentuali di posti da riservare ai concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del **((Comandante))** generale.

((3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b.))

Art. 20

Requisiti per l'ammissione al ruolo "sovrintendenti"

1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, può essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:

- a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;
- b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;
- ((c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;**
- d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#);**
- e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;**
- f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';**
- g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.))**
2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.
3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo 19.

Art. 21

(((Modalita' dei concorsi).))

((1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

- a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;**
- b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;**
- c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;**
- d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;**
- e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;**
- f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;**
- g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;**
- h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.**

2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

- a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;**
- b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica;**
- c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.**

3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 27

(Svolgimento dei corsi di **((formazione))**)

1. ((I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.))

2. ((I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.))

3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))).

Art. 28

(Esclusione e rinvio dai corsi)

1. Gli ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 27 possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dagli stessi per rinuncia.
2. Sono rinviati dai corsi, d'autorità, i frequentatori che:
 - a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualità necessarie per ben esercitare le funzioni del nuovo grado;
 - b) vengano riprovati agli esami di seconda sessione, dopo aver già ripetuto per una volta i corsi;
 - c) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti dai corsi per più di trenta giorni, anche se non continuativi.
3. Sono anche rinviati dai corsi i frequentatori che per infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà ne siano rimasti assenti per oltre trenta giorni. I medesimi, peraltro, sono ammessi per un massimo di due volte a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza **((...))**.

Art. 29
(Nomina a vicebrigadiere)

1. Al termine dei corsi di cui all'articolo 27, ai frequentatori:
 - a) se dichiarati idonei in prima sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza **((...))**, la nomina a vicebrigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti in ruolo;
 - b) se dichiarati idonei in seconda sessione, viene conferita con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza **((...))**, la nomina a vicebrigadiere con decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti in ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei ai sensi della lettera a).
2. Il frequentatore che non supera i corsi di cui all'articolo 27 permane nel grado rivestito, senza detrazioni di anzianità, ed è restituito al normale servizio d'istituto.
3. Il conferimento della nomina a vicebrigadiere è sospeso con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza **((...))**, nel caso in cui l'interessato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55 comma 2, lettere a), b) e c) del presente decreto.
4. Al venire meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione in ruolo, si procede al conferimento della nomina a vicebrigadiere con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora il conferimento di tale nomina non fosse stato sospeso.

Art. 30
Stato degli appartenenti al ruolo "sovrintendenti"

1. Agli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "Stato dei Sottufficiali", purché non siano in contrasto, o, comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.
2. Ai frequentatori del corso, sino al conferimento della nomina di vice brigadiere, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 9 del presente decreto.

Capo II
RUOLO SOVRINTENDENTI
SEZIONE III
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 31
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III
RUOLO ISPETTORI
SEZIONE I
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO ISPETTORI

Art. 32
Ruolo "ispettori"

((1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:

- a) luogotenente;**
- b) maresciallo aiutante;**
- c) maresciallo capo;**
- d) maresciallo ordinario;**
- e) maresciallo.))**

2. **((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))).**

((13))

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#) ha disposto (con l'art. 36, comma 14) che "I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalità":

- a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
- b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;

c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017".

Art. 33

Consistenza organica del ruolo "ispettori"

1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla [legge 28 febbraio 1992, n. 217](#), la consistenza organica del ruolo "ispettori", **((a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 23.602 unita'))**.(6a)

AGGIORNAMENTO (6a)

Il [D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69](#) ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari di cui agli articoli 3, 17 e 33 del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), sono cosi' rideterminate:

- a) ruolo ispettori n. 23.450 unita',
- b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita',
- c) ruolo appuntati e finanziari n. 26.807 unita'."

Art. 34

Funzioni del personale appartenente al ruolo "ispettori"

1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1:

- a) collabora con il superiore diretto, che puo' sostituire in caso di impedimento o di assenza;
- b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;
- c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa;
- d) di norma e' preposto al comando di unita' operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;
- e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di insegnamento, formazione e di istruzione del personale del Corpo;

f) espleta attivita' di studio e pianificazione, nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.

3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato impegno. **((Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.))**

((4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.

5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.))

((5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:

a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;

b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;

c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5 nonche' dei requisiti di cui al presente comma.

5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.

5-quater. La qualifica di «cariche speciali» e' conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.))

((13))

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#), ha disposto (con l'art. 36, comma 21) che "Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'[articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), per il conseguimento della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente:

- a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
- b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
- c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni".

Capo III

RUOLO ISPETTORI

SEZIONE II

RECLUTAMENTO

Art. 35

(((Accesso al ruolo ispettori).))

((1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:

a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;)) ((13))

((b) per il 30%, attraverso un concorso interno:

1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);

2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5.)) ((13))

((2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.

3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.))

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#) ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'[articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante:

a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 60 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;

b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per cento; nel secondo e terzo anno, nella misura del 40 per cento; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento".

Art. 36

((Requisiti per la partecipazione ai concorsi))

((1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanziari, gli allievi finanziari, i finanziari ausiliari e gli allievi finanziari ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:

1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;

4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;

5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;

6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#);

7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;

b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;

3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal [decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207](#);

4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;

6) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risaltanti;

7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;)) ((13))

((9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;

10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.))

2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al **((comma 1, lettera a), numero 3))**, puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare,

al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianità di servizio e di maggiore età.

3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non è ammessa per più di due volte.

4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalità di cui all'art. 46, possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:

1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;

2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;

((4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;))

((5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;))

((6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;))

((7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;))

((8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35.))

((b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanziari» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo)):

1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel corpo;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza (...) può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato, in applicazione dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del comma 1, lettera b), numero 3, del presente articolo "nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo, l'essere senza prole".

AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002, n. 46) ha dichiarato, in applicazione dell'[articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 1, lettera b), numero 3.

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#) ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "In deroga a quanto previsto dall'[articolo 36, comma 1, lettera b\), numero 8\), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi".

Art. 37

(((Modalità dei concorsi pubblici).))

((1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;

e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni alla data di nomina della commissione;

f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;

g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;

h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;

i) la durata del corso.

2. *Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di merito e data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.*

3. *Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:*

a) *e' nominata la commissione giudicatrice;*

b) *sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.*

4. *Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:*

a) *i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;*

b) *altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.*

5. *Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse.*

6. *Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati e' conferita la nomina a maresciallo.*

7. *Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.)*

Art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 42

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 43

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 44

Svolgimento del corso

((1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.))

2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito ***((, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,))*** il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima ovvero di seconda sessione.

4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, puo' ripetere un solo anno di corso.

6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del ***((comandante))*** generale della Guardia di finanza ***((...))*** nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.

7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.

Art. 45

Rinvio dal corso

1. I frequentatori del corso possono ottenere, a domanda, di essere rinviati dal corso per rinuncia.

2. Sono rinviati dal corso, d'autorita', i frequentatori che:

a) dimostrino, in qualsiasi momento, di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano;

b) riportino un punto caratteristico inferiore a 10 ventesimi;

c) vengano riprovati agli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso.

d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non continuativi.

3. Sono anche rinviati dal corso coloro che, per infermita' o altre cause indipendenti dalla loro volonta', ne siano rimasti assenti per oltre 90 giorni, per ciascun anno di corso. Essi, pero', sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo e il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44.

4. I provvedimenti di rinvio di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ((...)).

Art. 46

((Modalita' dei concorsi interni.))

((1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

- a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;**
- b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;**
- c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando;**
- d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;**
- e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;**
- f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;**
- g) se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;**
- h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;**
- i) la durata del corso.**

2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica.

3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

- a) e' nominata la commissione giudicatrice;**
- b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.**
- 4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.**
- 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.))**

Art. 46-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#)))

Art. 47

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#)))

Art. 48

Modalita' del corso

1. Per lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente decreto.

2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:

- a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la nomina a maresciallo ((, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,))** nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto;
- b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e' conferita la nomina a maresciallo ((, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,))** con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.

3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.

4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.

Capo III

RUOLO ISPETTORI

SEZIONE III

STATO

Art. 49

Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo

1. I frequentatori del corso di cui all'art. 44:

- a) se provenienti dai civili, assumono lo stato, il grado e il trattamento economico di allievo finanziere e sono promossi finanziari dopo sei mesi dalla data di arruolamento, con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto. I militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate e quelli in congedo della Guardia di finanza, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e la qualifica;**
- b) se provenienti dagli allievi finanziari, conseguono la promozione a finanziere dopo sei mesi dalla data di arruolamento nel Corpo, con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del presente decreto;**

- c) se provenienti dal ruolo "appuntati e finanziari", mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza;
d) se provenienti dal ruolo "sovrintendenti" mantengono lo stato giuridico della categoria di appartenenza.

2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b):

- a) contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento;
b) al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.
3. Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 1, lettera c) che ha conseguito la nomina a maresciallo, che conservino l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli, per qualità morali e culturali, per buona condotta, per attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nel Corpo sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale, o dell'autorità dal medesimo delegata.
4. La domanda di rinuncia al passaggio in servizio permanente, di cui al comma 3, va presentata, almeno 60 giorni prima della scadenza della permanenza volontaria, al reparto in cui è in forza il militare.
5. L'ufficiale che ha alle dirette dipendenze l'ispettore di cui al comma 3, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, di cui all'[art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212](#), integrata - nel solo caso di parere da esprimere sul conto del personale di cui al titolo II del presente decreto - da tre appuntati dallo stesso comandante generale designati. Avverso tale decisione l'interessato può esperire le impugnative di legge. (7)
6. Il personale di cui al comma 3 che non sia ammesso in servizio permanente cessa dalla ferma volontaria ed è collocato in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato servizio prestato in ferma volontaria.
7. All'atto del congedo, al personale di cui al comma 6 è corrisposto un premio pari all'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato. Tale premio non è comunque cumulabile con la indennità di anzianità di servizio che dovesse essere corrisposta per effetto di altra normativa.
8. L'ispettore che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.
9. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
- a) per l'ispettore temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può superare il periodo massimo previsto per l'aspettativa;
b) per l'ispettore sottoposto a procedimento penale o disciplinare di Stato, non può protrarsi oltre la data entro la quale viene definito il procedimento stesso.
10. L'ispettore che abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare di stato si sia concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta.
11. La domanda di cui al comma 10 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare di stato.
12. L'ispettore che, allo scadere del periodo massimo di cui al precedente comma 9, lettera a), non abbia riacquisito l'idoneità fisica incondizionata o che venga riconosciuto temporaneamente non idoneo, viene collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.
13. I frequentatori comunque rinviati dal corso per il conseguimento della nomina a maresciallo cessano dalla ferma volontaria, a meno che all'atto dell'ammissione al corso non fossero in servizio nella Guardia di finanza e salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Coloro che sono rinviati dal corso ai sensi del comma 2 del precedente art. 45 non possono partecipare a successivi concorsi per il reclutamento di personale del ruolo "ispettori" della Guardia di finanza. Coloro che rivestivano un grado all'atto dell'ammissione al corso sono reintegrati nel grado medesimo, sempre che non sussistano cause di impedimento.
14. I frequentatori provenienti dai civili che non abbiano superato gli esami del primo o del secondo anno di corso possono chiedere, attraverso apposita domanda, di continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza nel ruolo "appuntati e finanziari". In merito all'accoglimento della domanda, decide, con propria determinazione, il comandante generale della Guardia di finanza ((...)).
15. Ai frequentatori del corso di cui all'art. 48, provenienti dai ruoli "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari", sino al conferimento della nomina a maresciallo, continuano ad applicarsi, rispettivamente. le norme di stato di cui all'art. 30, comma 1, e all'art. 9 del presente decreto.

AGGIORNAMENTO (7)

Il [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67](#) ha disposto (con l'art. 5, comma 17, lettera b)) che al comma 5 del presente articolo "le parole "per sottufficiali" sono soppresse".

Art. 50

Stato giuridico degli appartenenti al ruolo "ispettori"

1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di "stato dei sottufficiali", purché non siano in contrasto, o comunque, incompatibili con le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Capo III

RUOLO ISPETTORI

SEZIONE IV

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 51

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai concorsi da indire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV
AVANZAMENTO

Art. 52
Forme di avanzamento

1. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:

- a) ad anzianita';
- b) a scelta;
- c) **((LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#)))**;
- d) per meriti eccezionali;
- e) **((LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))). ((13))**

2. L'avanzamento di cui alle lettere **((a) e b)** si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#), ha disposto (con l'art. 36, comma 15) che "Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:

- a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
- b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
- c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014".

Art. 53
Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, ed espletamento di corsi ed esami

1. **((Gli ispettori ed i sovrintendenti))** in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

Art. 54
Determinazione aliquote di avanzamento

1. Gli Ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal comandante generale della Guardia di finanza con propria determinazione **((...))** al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 55
Inclusione ed esclusione dalle aliquote

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. **((Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.))**
((1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.))

2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:

- a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
- b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
- c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;

((d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianita'.))

3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio **((...))**, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.

4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinche' si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.

Art. 55-bis
((Commissione permanente di avanzamento.))

((1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente di avanzamento.))

Art. 55-ter
((Composizione della commissione permanente di avanzamento.))

((1. La commissione permanente di avanzamento e' costituita come segue:

- a) presidente: un ufficiale generale;**
- b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanziari, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.**

2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.))

Art. 55-quater

(((Competenze della commissione permanente di avanzamento).))

((1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.

2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.

3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.

4. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere acquisito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.))

Art. 55-quinquies

(((Giudizio sull'avanzamento ad anzianita').))

((1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.

2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.))

Art. 55-sexies

(((Giudizio sull'avanzamento a scelta).))

((1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.

2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.

3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a) qualita' morali, caratteriali e fisiche;

b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra, benemerienze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.

6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita').))

Art. 56

Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione

1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui **((agli articoli 55-bis e 55-ter))**, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.

2. La commissione puo' altresì sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo.

3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o dei sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento **((...))**, che venga trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero dalla cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.

4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata **((...))**.

5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del **((Comandante))** generale della Guardia di finanza **((...))**.

6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.

7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nel caso in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#). Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione

della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale **((...))**. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.

Art. 57
Avanzamento "ad anzianita"

1. L'avanzamento "ad anzianita" avviene secondo le modalita' di cui all'articolo **((55-quinquies))**, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
 - a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
 - b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali dei requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento "ad anzianita" e' promosso, con determinazione del **((Comandante))** generale della Guardia di finanza **((...))**, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.

Art. 58
Avanzamento "a scelta" **((...))**

1. L'avanzamento "a scelta" avviene secondo le modalita' di cui all'**((55-sexies))**, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte **((dell'ispettore))** interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.
 - 1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento "a scelta" deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto.
 2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:
 - a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella **((D/2))** allegata al presente decreto;
 - b) per il restante personale, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella **((D/2))**, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;
 - c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo **((55-sexies))**, viene promossa, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella **((D/2))**, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
 - 2-bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del **((Comandante))** generale della Guardia di finanza **((...))**.

((3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.))

Art. 58-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 58-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193](#)))

Art. 58-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#))

Art. 59

(Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni)

1. Gli ispettori ed i sovrintendenti gia' giudicati idonei all'avanzamento "a scelta", iscritti in quadro e non promossi e che non possono essere ulteriormente valutati perche', essendo stati raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o deceduti ovvero divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, non hanno maturato i periodi minimi di permanenza nel grado per essere sottoposti ad ulteriori valutazioni, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
2. Gli ispettori ed i sovrintendenti che siano divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato ovvero deceduti nell'anno in cui hanno maturato ovvero avrebbero maturato i requisiti per essere inclusi nelle aliquote di valutazione, ovvero nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione perche' in aspettativa per motivi di infermita', sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
3. I marescialli capo che, con riferimento all'ultima procedura di avanzamento "a scelta per esami" cui avevano diritto a partecipare, risultino iscritti in quadro e non promossi e che non possono partecipare alla successiva procedura valutativa, perche' raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' deceduti ovvero perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente le intervenute cause impeditive.
4. Le promozioni di cui ai precedenti commi sono conferite con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza **((...))**. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante, conferite ai sensi del presente articolo, non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto di inquadramento.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.

Art. 60

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95](#)))

Art. 61

(((Promozione straordinaria per meriti eccezionali).))

**((1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri motivati delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita' ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.
5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanziari. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.))**

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I

INQUADRAMENTO

Art. 62

Criteria di inquadramento

1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo finanziari e appuntati **((sono inquadrati nei ruoli))** "ispettori", "sovrintendenti" ed "appuntati e finanziari", secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1:
 - a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995;
 - b) sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata, per ciascun grado, secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti:
 - 1) per il personale appartenente al ruolo "Sottufficiali", la [legge 31 luglio 1954, n. 599](#), il [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088](#), e la [legge 10 maggio 1983, n. 212](#);
 - 2) per il personale appartenente al ruolo "finanziari e appuntati", la [legge 3 agosto 1961, n. 833](#), e la [legge 1 febbraio 1989, n. 53](#).

Art. 63

Inquadramento nel ruolo "appuntati e finanziari"

1. Gli appuntati scelti, ad eccezione di quelli menzionati al successivo art. 64, gli appuntati, i finanziari scelti e i finanziari del Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati a tale data, con la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita e secondo le modalita' di cui al successivo art. 66, nel ruolo "appuntati e finanziari".
2. Gli allievi finanziari frequentatori dei battaglioni allievi del Corpo della guardia di finanza, alla data di cui ai comma 1, sono inquadrati, al termine del corso, dopo i finanziari inquadrati nello stesso grado in attuazione del comma 1.
3. Gli appartenenti al ruolo "finanziari ed appuntati" di cui alla [legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), nei cui confronti sia stata sospesa la valutazione, ai sensi dell'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088](#), cosi' come sostituito dall'[art. 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 786](#), ovvero sia stata sospesa la promozione, ai sensi degli articoli 8 e 12 del predetto [decreto del Presidente della Repubblica n. 1088 del 1959](#), al venir meno delle cause impeditive, purché mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, con i criteri fissati dai citati provvedimenti legislativi e, nell'avanzamento, se idonei, prenderanno posto nel predetto ruolo "finanziari e appuntati" con la medesima anzianita' che sarebbe loro spettata qualora la valutazione ovvero la promozione non fosse stata per essi sospesa. Successivamente gli stessi verranno inquadrati ai sensi del comma 1.

Art. 64

Inquadramento nel ruolo "sovrintendenti"

1. Gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e gli appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il corso per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, di cui all'[art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati nei seguenti gradi del ruolo "sovrintendenti":
 - a) nel grado di brigadiere capo, i graduati con oltre ventinove anni di servizio;
 - b) nel grado di brigadiere, i graduati con oltre 22 anni di servizio e fino a ventinove anni di servizio compreso;
 - c) nel grado di vice brigadiere, i rimanenti graduati.
2. Gli appuntati scelti della Guardia di finanza comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, aventi a tale data l'anzianita' prescritta per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, sono avviati, a domanda, alla frequenza di un corso straordinario, della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con determinazione del comandante generale

della Guardia di finanza. Al termine del predetto corso, i graduati dichiarati idonei, previo conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995, sono inquadrati nel ruolo "sovrintendenti" secondo i criteri di cui al comma 1. 3. Gli appuntati scelti che non partecipano al corso di cui al comma 2 o che non risultano idonei al termine del corso stesso, sono inquadrati nel ruolo "appuntati e finanziari", conservando la medesima anzianita' di servizio e di grado rivestita, secondo i criteri previsti dall'art. 63.

Art. 65

Inquadramento nel ruolo "ispettori"

1. I marescialli maggiori, i marescialli capi, i marescialli ordinari, i brigadieri e i vice brigadieri della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati, con le modalita' indicate nel comma 2, nei seguenti gradi del ruolo "ispettori":

- a) nel grado di maresciallo aiutante, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli che rivestono la qualifica di "aiutante" e la nomina a "cariche speciali", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), e del presente decreto;
- b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), e del presente decreto;
- c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che alla predetta data del 1 settembre 1995, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i sottufficiali utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado di brigadiere, nei quadri di avanzamento, formati alla suddetta data, ai sensi della [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), e del presente decreto;
- d) nel grado di maresciallo, i vice brigadieri.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d) dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C allegata alla [legge 10 maggio 1983, n. 212](#).

3. Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, fermo restando l'inquadramento previsto dal comma 2, per il conseguimento del requisito previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, dovra' maturare sei anni di permanenza nel grado di maresciallo ordinario in luogo dei sette anni previsti dalla stessa tabella per detto grado. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento della promozione a maresciallo ordinario di detto personale.

4. I frequentatori del corso per il conseguimento della nomina a vice brigadiere, gia' reclutati e da reclutare ai sensi di bandi di concorso emanati, in vigenza della [legge 11 dicembre 1975, n. 627](#), e successive modificazioni, ed in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguiranno la nomina a sottufficiale secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto, con il grado di maresciallo in luogo del grado di vice brigadiere.

5. Al personale di cui al comma 4, dopo il conferimento della nomina a maresciallo, ai fini del conseguimento del requisito per l'avanzamento ai gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3. In tal senso verra' determinata l'anzianita' di grado, ai soli fini giuridici, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della nomina a maresciallo e della promozione a maresciallo ordinario.

Art. 66

Inquadramento del personale appartenente al ruolo finanziari e appuntati di cui alla [legge 1 febbraio 1989, n. 53](#).

1. L'inquadramento del personale appartenente, alla data del 1 settembre 1995, al ruolo "finanziari e appuntati", ad eccezione del personale dello stesso ruolo che, ai sensi dell'art. 64, viene inquadrato nel ruolo "sovrintendenti", con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio di cui all'art. 62, comma 2, lettera b), ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 63, verra' effettuato secondo le modalita' stabilite nella tabella E allegata al presente decreto.

2. L'inquadramento degli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria e degli appuntati scelti menzionati all'art. 64, alla data del 1 settembre 1995, con decorrenza da tale data e fermo restando il criterio di computo dell'anzianita' di servizio stabilito dall'art. 62, comma 2, lettera b), verra' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64.

3. Il personale di cui al comma 2, ai fini del conseguimento dei requisiti indicati dalla tabella D/1 allegata al presente decreto, per conseguire il titolo per la valutazione a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, e' ammesso a beneficiare, per una sola volta, di una riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado indicato dalla tabella D/1 pari al tempo per il quale ciascun graduato ha rivestito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui all'[art. 13, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), calcolato alla data del 1 settembre 1995.

4. Ai fini della sottoposizione alle procedure di avanzamento a scelta di cui all'art. 58 del presente decreto, il personale menzionato al comma 3 viene inserito nelle corrispondenti aliquote di ruolo per l'avanzamento, in relazione all'anzianita' di grado rivestita nel ruolo "sovrintendenti" per effetto dell'inquadramento di cui al comma 2.

5. Gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" di cui al comma 4, sottoposti alle procedure di valutazione nello stesso comma richiamate, se giudicati idonei ed utilmente iscritti in quadro di avanzamento, conseguono la promozione al grado superiore con anzianita' al 31 dicembre dell'anno in cui risultano utilmente collocati nel citato quadro di avanzamento. La loro conseguente iscrizione a ruolo avviene sulla base dell'anzianita' di grado precedentemente rivestita.

Capo II

AVANZAMENTO

Art. 67

Passaggio al nuovo sistema di avanzamento

1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresì, determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 1995.

((1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono

inquadri, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'[articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212](#).)

2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purché mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalità previste dalle disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalità e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali:

- a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta [legge 10 maggio 1983, n. 212](#);
- b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088](#), e successive modificazioni;
- c) la cui nomina a "cariche speciali" sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera b).

4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'[art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088](#), sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1 settembre 1995, in virtù di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a "cariche speciali" da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), non sia stata ancora conferita la predetta nomina, è attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a "cariche speciali" con decorrenza 1 settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto.

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 68

Riammissione in servizio

1. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" della Guardia di finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio a condizione che non abbia superato il 35 anno di età, sia in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non sia trascorso alla data di presentazione della domanda di riammissione più di un anno dalla data del congedo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del personale collocato in congedo per infermità, sempreché abbia chiesto ed ottenuto presso le competenti autorità sanitarie militari la revisione del giudizio di permanente inidoneità con attribuzione della relativa idoneità a poter prestare servizio incondizionato nel Corpo. Il termine di un anno in questo caso, decorre dalla data della riacquisita idoneità fisica.

3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di coloro che, ai sensi dell'[articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266](#), hanno ottenuto il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze.

4. La riammissione in servizio è disposta dal comandante generale della Guardia di finanza ((...)), nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici, tenuto conto:

- a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
- b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
- c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
- d) delle qualità morali.

5. È escluso dalla riammissione in servizio il personale collocato in congedo d'autorità, ad eccezione di quanto indicato al precedente comma 2.

6. Il personale riammesso subisce una riduzione dell'anzianità assoluta di grado pari al periodo di tempo trascorso in congedo.

7. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 68-bis

(((Transito di contingente).))

((1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, può transitare a domanda:

a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione è assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;

b) dal contingente di mare a quello ordinario:

1) dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneità alla vita di bordo;

2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.

2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanziari si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.

3. Il transito di contingente è disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.))

Art. 69

Modifiche alla [legge 10 maggio 1983, n. 212](#)

1. Gli articoli 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 41 e 42 della [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), a far data dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto e fermi restando, comunque, gli articoli 39 e 43 della stessa legge, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

((1-bis. All'[articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212](#), e' aggiunto infine il seguente comma: "Per il Corpo della Guardia di finanza, la commissione permanente di avanzamento di cui all'[articolo 31 della presente legge](#) e' costituita come segue:

presidente: un ufficiale generale;

membri ordinari: 3 ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero "appuntati e finanziari", che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare."

1-ter Gli articoli 16 e 17 della, [legge 18 gennaio 1952, n. 40](#), e gli articoli 21, 22, 23 e 24 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088](#), sono abrogati.))

2. Il [comma 6 dell'art. 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212](#), e' sostituito dal seguente: "La commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanziari scelti o dei finanziari, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti".

3. Il [secondo comma dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212](#), e' sostituito dal seguente: "I sottufficiali di cui all'[art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824](#), che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica."

Art. 70

Modifiche alla [legge 1 febbraio 1989, n. 53](#)

1. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della [legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), a decorrere dal 1 settembre 1995, ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel presente decreto, non si applicano agli appartenenti alla Guardia di finanza.

2. Nell'[art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 53](#) le parole: "vice brigadieri" sono sostituite dalla seguente: "marescialli".

3. Il [comma 5 dell'art. 2 della legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), e' sostituito dal seguente:

"5. In tutte le norme in vigore, le espressioni 'militare di truppa' e 'servizio continuativo' riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di 'personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri', 'personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari' e 'servizio permanente'."

4. Dopo il [comma 2 dell'art. 7 della legge 1 febbraio 1989, n. 53](#) e' aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Parimenti si procede al calcolo delle riduzioni di anzianita' conseguenti ad interruzioni del servizio."

Art. 71

Abrogazione e modifiche di norme in contrasto con il presente decreto

1. Sono abrogati, a decorrere dal 1 settembre 1995:

a) la [legge 10 dicembre 1942, n. 1551](#);

b) gli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e successive modificazioni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088](#);

c) la [legge 13 luglio 1966, n. 558](#);

d) gli articoli da 1 a 20 compreso, nonche' i primi tre commi dell'[art. 21 della legge 11 novembre 1975, n. 627](#), e successive modificazioni;

e) tutte le disposizioni di legge in contrasto o, comunque, incompatibili con le norme del presente decreto, oltre a quelle espressamente menzionate nei precedenti e nel presente articolo.

2. Gli articoli 2 e 3 della [legge 22 luglio 1971, n. 536](#), nonche' l'art. 20, commi 2 e 3 della [legge 5 maggio 1976, n. 187](#), a far data dal 1 settembre 1995 non si applicano al personale appartenente ai ruoli sottufficiali della Guardia di finanza.

3. Al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dagli articoli 46 della [legge 10 maggio 1983, n. 212](#), e successive modificazioni, e 12 della [legge 1 febbraio 1989, n. 53](#), e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi di inquadramento di cui al [decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5](#), e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.

Art. 72

Personale in forza alla banda musicale del Corpo della guardia di finanza

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, al personale inquadrato nei ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Guardia di finanza continuano ad applicarsi le disposizioni del [decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79](#), salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. A decorrere dal 1 settembre 1995, fatte salve le posizioni del personale gia' in forza, a tale data, alla banda musicale della Guardia di finanza quale esecutore ed archivista:

a) la tabella E allegata al [decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79](#) e' sostituita dalla tabella F allegata al presente decreto;

b) la tabella F allegata al predetto [decreto legislativo n. 79 del 1991](#) e' sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto;

c) la tabella I allegata al menzionato [decreto legislativo n. 79 del 1991](#) e' sostituita dalla tabella H allegata al presente decreto.

3. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale del Corpo della guardia di finanza, in servizio al 1 settembre 1995, e' inquadrato, a tale data, secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, nel grado di maresciallo aiutante, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata quale esecutore ovvero archivista nel complesso bandistico sino alla predetta data e ferma restando la collocazione nella parte e per lo strumento suonato alla data anzidetta, nonche' conservando il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole.

4. Ai fini della progressione di carriera, ai sottufficiali della banda musicale della Guardia di finanza si applicano, a decorrere dal 1 settembre 1995, i periodi minimi di permanenza nei gradi previsti dalla tabella F allegata al [decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79](#), come sostituita dalla tabella G allegata al presente decreto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, nei riguardi del personale comunque in servizio a tale data.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1, al personale non direttivo e non dirigente della Guardia di finanza e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla tabella I allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo, di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo.
3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico del personale delle Forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nel grado di "maresciallo aiutante", l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.
4. L'importo relativo al livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3 corrisponde a quello relativo al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

Art. 73-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193](#)))

Art. 73-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193](#)))

Art. 73-quater

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193](#)))

Art. 73-quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193](#)))

Art. 73-sexies

(((Trattamento economico del personale in ausiliaria)))

((1. Al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista rispettivamente dall'[articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212](#), e successive modificazioni e integrazioni, e dell'[articolo 12 della legge 10 febbraio 1989, n. 53](#), e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione delle indennita' di ausiliaria spettate al medesimo personale, sono confermati i livelli retributivi di cui al [decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5](#), convertito in legge, con modificazioni, con la [legge 6 marzo 1992, n. 216](#), ovvero del combinato disposto di cui all'[articolo 73](#) e alla tabella "I" allegata al decreto di inquadramento.

2. Le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1963, n. 252](#), sono estese a tutto il personale in ausiliaria del Corpo della Guardia di finanza.))

Art. 74

Modifiche alla [legge 7 gennaio 1929, n. 4](#)

1. I commi 1 e 2 dell'[art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli 'ispettori' e 'sovrintendenti' del Corpo della guardia di finanza.
2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanziari' della Guardia di finanza".

Art. 75

Modifiche alla [legge 23 aprile 1959, n. 189](#)

1. I commi 3, 4 e 5 dell'[art. 2 della legge 23 aprile 1959, n. 189](#), sono sostituiti, dai seguenti:

"3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

a) ruolo 'ispettori':

- 1) maresciallo aiutante;
- 2) maresciallo capo;
- 3) maresciallo ordinario;
- 4) maresciallo;

b) ruolo 'sovrintendenti':

- 1) brigadiere capo;
- 2) brigadiere;
- 3) vice brigadiere.

4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanziari' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

- 1) appuntato scelto;
- 2) appuntato;
- 3) finanziere scelto;
- 4) finanziere.

A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanziari', l'allievo finanziere."

Art. 76

Agenti di pubblica sicurezza

1. Ai sensi dell'[art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690](#), al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari", e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 77

(((Nomina a vice brigadiere e a maresciallo di complemento)))

((1. Con specifica domanda, da presentarsi in data coincidente con l'ultimo giorno di servizio effettivo, e' conferita la nomina a "vice brigadiere di complemento" ovvero a "maresciallo di complemento", all'atto del collocamento in congedo, rispettivamente, agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che gli stessi abbiano compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

2. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma, tale nomina ai suddetti gradi e' conferita agli appartenenti ai ruoli "appuntati e finanziari" e "sovrintendenti" che:

- a) abbiano maturato almeno sei anni di servizio;**
- b) siano in possesso del diploma di scuola media superiore.**

3. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate ad esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, sempreche' gli interessati cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali, disciplinari ovvero per infermita'.))

Art. 78

(((Nomina a vice brigadiere e a maresciallo della riserva)))

((1. Con specifica domanda e' conferita la nomina a "vice brigadiere della riserva" ovvero a "maresciallo della riserva", rispettivamente agli appuntati scelti ovvero ai brigadieri capo, a condizione che siano collocati in congedo per infermita' dipendente da causa di servizio dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, e giudicati idonei al servizio nella riserva.

2. Le suddette nomine sono conferite previo giudizio di idoneita' formulato dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi sull'avanzamento al grado superiore, ed hanno decorrenza dal giorno in cui il citato collegio medico ha espresso il giudizio di non idoneita', di cui al precedente comma.))

Art. 79

Impiego

1. Nel periodo di applicazione delle disposizioni del titolo IV, capo I, e fino all'esaurimento degli effetti delle norme transitorie, i sottufficiali, in relazione a preminenti esigenze di servizio, possono essere impiegati anche in incarichi diversi da quelli normalmente attribuiti sulla base delle funzioni di cui agli articoli 18 e 34 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, previa intese con i Ministri della difesa, dell'interno, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali, saranno determinati i nuovi distintivi di grado e di qualifica derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

((2-bis. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia ed il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, determina le caratteristiche dell'insegna della qualifica di luogotenente del Corpo della Guardia di finanza. Fino all'emanazione del suindicato decreto, le insegne di qualifica sono provvisoriamente adottate con provvedimento direttoriale del comandante generale della Guardia di finanza.))

3. Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene inquadrato nei ruoli "appuntati e finanziari", "sovrintendenti", e "ispettori", in via transitoria e sino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, conserva i distintivi di grado, di qualifica e di nomina posseduti prima dell'inquadramento.

Capo III

NORME FINALI

Art. 80

Norma di equivalenza

1. A decorrere dal 1 settembre 1995, le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza devono intendersi riferite, compatibilmente alle disposizioni contenute nel presente decreto, al personale appartenente ai ruoli "sottufficiali" e "appuntati e finanziari" di cui al presente decreto.

2. Le disposizioni di legge e di regolamento richiamate al comma 1, ove facciano espresso riferimento a gradi e/o qualifiche del personale di cui al comma 1, si devono intendere riferite, compatibilmente alle norme contenute nel presente decreto, allo stesso personale sulla base della equivalenza prevista dalla tabella L allegata al presente decreto.

((3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, tutte le norme in vigore in cui si fa riferimento al personale "sottufficiali" del Corpo della Guardia di finanza devono intendersi rivolte al personale del ruolo "ispettori" e/o del ruolo "sovrintendenti", in conformita' al disposto di cui all'articolo 15 del decreto di inquadramento.))

Art. 80-bis

(((Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli).))

((1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69](#) possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.))

Capo IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 81

Entrata in vigore

1. Salvo quanto eventualmente stabilito in ogni singolo articolo del presente decreto legislativo, le disposizioni del medesimo entrano in vigore dal 1 settembre 1995.

Capo V

CLAUSOLA FINANZIARIA

Art. 82

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'[art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130](#).
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addì 12 maggio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro
 FANTOZZI, Ministro delle finanze

FRATTINI, Ministro per la funzione

pubblica
 BRANCACCIO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Tabella A
 (art. 1)

((ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DELLE FORZE DI POLIZIA.

RUOLO	FINANZA	BINIERI	STATO	ZIARIA	STATO
				POLIZIA	
	CORPO DELLA	ARMA DEI	POLI-	PENI-	CORPO FORE-
	GUARDIA DI	CARA-	ZIA DI	TEN-	STALE DELLO
			Sosti-	Sosti-	
		Luogo-	tuto	tuto	
		tenente	Commis-	Commis-	
	Luogotenente	carica	sario	sario	
	cariche	spe-	"coordi-	"coordi-	
	speciali	cialle	natore"	natore"	
			Sosti-	Sosti-	
			tuto	tuto	Ispettore
		Luogo-	Commis-	Commis-	Superiore
	Luogotenente	tenente	sario	sario	Scelto
		Mare-	Ispet-	Ispet-	
ISPETTORI		sciallo	tore	tore	
	Maresciallo	Mag-	Supe-	Supe-	Ispettore
	Aiutante	giore	riore	riore	Superiore
		Mare-	Ispet-		
	Maresciallo	sciallo	tore	Ispet-	Ispettore
	Capo	Capo	Capo	tore Capo	Capo
		Mare-			
		sciallo			
	Maresciallo	Ordi-	Ispet-	Ispet-	
	Ordinario	nario	tore	tore	Ispettore
			Vice	Vice	
		Mare-	Ispet-	Ispet-	Vice Ispet-
	Maresciallo	sciallo	tore	tore	tore
		Briga-	Sovrin-	Sovrin-	
		diere	ten-	ten-	
	Brigadiere	Capo	dente	dente	
	Capo quali-	quali-	Capo	Capo	
	fica speciale	fica spe-	"coordi-	"coordi-	
		cialle	natore"	natore"	
			Sovrin-	Sovrin-	
SOVRIN-		Briga-	ten-	ten-	Sovrin-

	TENDENTI		Brigadiere		diere		dente		dente		tendente	
			Capo		Capo		Capo		Capo		Capo	
							Sovrin-		Sovrin-			
					Briga-		ten-		ten-		Sovrin-	
			Brigadiere		diere		dente		dente		tendente	
							Vice So-		Vice So-			
					Vice		vrin-		vrin-		Vice	
			Vice Briga-		Briga-		ten-		ten-		Sovrinten-	
			diere		diere		dente		dente		dente	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+)												
							Assi-		Assi-			
			Appuntato		Appuntato		stente		stente			
			Scelto		Scelto		Capo		Capo			
			qualifica		qualifica		"coordi-		"coordi-			
			speciale		speciale		natore"		natore"			
							Assi-		Assi-			
			Appuntato		Appuntato		stente		stente		Assistente	
	APPUNTATI		Scelto		Scelto		Capo		Capo		Capo	
	ASSISTENTI											
	FINANZIERI						Assi-		Assi-			
	CARABINIERI		Appuntato		Appuntato		stente		stente		Assistente	
	AGENTI											
	GUARDIE				Carabi-							
			Finanziere		niere		Agente		Agente		Guardia	
			Scelto		Scelto		Scelto		Scelto		Scelta	
					Carabi-							
			Finanziere		niere		Agente		Agente		Guardia	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+)												

TABELLA B
(art. 10, comma 1)

((PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO
"APPUNTATI E FINANZIERI"

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+)													
	GRADO												
	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+)												
										FORME DI			
	DA		A		REQUISITI		AVANZAMENTO						
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+)													
			Finanziere										
	Finanziere		scelto								ad anzianita'		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+)													
	Finanziere												
	scelto		Appuntato								ad anzianita'		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+)													
			Appuntato										
	Appuntato		scelto								ad anzianita'		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+)													

/Appuntato	/	/	/	/
/scelto	/	/	/	/
+-----+-----+-----+-----+))				

TABELLA C
(art. 15, comma 2)

((SUCCESIONE GERARCHICA NEI VARI GRADI DEI SINGOLI RUOLI ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

R U O L O		G R A D O	
"ISPETTORI"		LUOGOTENENTE	
		MARESCIALLO AIUTANTE	
		MARESCIALLO CAPO	
		MARESCIALLO ORDINARIO	
		MARESCIALLO	
"SOVRINTENDENTI"		BRIGADIERE CAPO	
		BRIGADIERE	
		VICE BRIGADIERE	

TABELLA "D/1"
(art. 52, comma 2)

((PROGRESSIONE DI CARRIERA PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO "SOVRINTENDENTI"

GRADO		REQUISITI	FORME D'AVANZAMENTO
DA	A		
VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	5 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD ANZIANITA'
BRIGADIERE	CAPO	5 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD ANZIANITA'
BRIGADIERE			
CAPO			

TABELLA "D/2"
(art. 52, comma 2)

((PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI APPARTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI"

G R A D O		R E Q U I S I T I		F O R M E D'AVANZAMENTO	
DA	A				
MARESCIALLO	MARESCIALLO ORDINARIO	2 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO			AD ANZIANITA'
MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO CAPO	7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO			AD ANZIANITA'
MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO			A SCELTA
MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE	8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO			A SCELTA

TABELLA E
(art. 66, comma 1)

TABELLA DI CONVERSIONE DELLE PREGRESSE ANZIANITA' DI GRADO, AI FINI DELL'INQUADRAMENTO NEL RUOLO "APPUNTATI E FINANZIERI"

ANTE NUOVO INQUADRAMENTO		NUOVO INQUADRAMENTO	
GRADO O QUALIFICA	ANZIANITA' DI GRADO (ANNI)	GRADO	ANZIANITA' DI GRADO (ANNI)
1	2	3	4
FINANZIERE	0 - 1	FINANZIERE	0 - 1

FINANZIERE	1 - 2	FINANZIERE	1 - 2
FINANZIERE	2 - 3	FINANZIERE	2 - 3
FINANZIERE	3 - 4	FINANZIERE	3 - 4
FINANZIERE	4 - 5	FINANZIERE	4 - 5
FINANZIERE	5 o piu'	FINANZIERE	5 o piu'
FINANZIERE SC.	1 - 2	FINANZIERE SC.	1 - 2
FINANZIERE SC.	2 - 3	FINANZIERE SC.	2 - 3
FINANZIERE SC.	3 - 4	FINANZIERE SC.	3 - 4
FINANZIERE SC.	4 - 5	FINANZIERE SC.	4 - 5
FINANZIERE SC.	5 o piu'	FINANZIERE SC.	5 o piu'
APPUNTATO	0 - 1	APPUNTATO	0 - 1
APPUNTATO	1 - 2	APPUNTATO	1 - 2
APPUNTATO	2 - 3	APPUNTATO	2 - 3
APPUNTATO	3 - 4	APPUNTATO	3 - 4
APPUNTATO	4 - 5	APPUNTATO	4 - 5
APPUNTATO	5 o piu'	APPUNTATO	5 o piu'
APPUNTATO SC.	0 - 1	APPUNTATO SC.	0 - 1
APPUNTATO SC.	1 o piu'	APPUNTATO SC.	1 o piu'

TABELLA F
(Art. 72)
(in sostituzione della tabella E
allegata al D.Leg.vo n. 79/1991)

ARCHIVISTA		MARESCIALLO ORDINARIO
	(B	MARESCIALLO ORDINARIO
III PARTE)	(A	MARESCIALLO ORDINARIO
	(B	MARESCIALLO CAPO
II PARTE)		

	(A	MARESCIALLO CAPO
	(B	MARESCIALLO CAPO
I PARTE)	(A	MARESCIALLO AIUTANTE
MAESTRO VICE DIRETTORE		TENENTE
MAESTRO DIRETTORE		MAGGIORE

TABELLA G
(Art. 72)

(sostituisce la Tabella F allegata al [Decreto Legislativo n. 79/1991](#))

**((PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROGRESSIONE DI
CARRIERA DEGLI ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA (1)**

	Anzianita' minima di grado (anni)					
	Parte					
	1^ A	1^ B	2^ A	2^ B	3^ A	3^ B
da MARESCIALLO ORDINARIO a						
MARESCIALLO CAPO	-	-	-	-	7	7
da MARESCIALLO CAPO a						
MARESCIALLO AIUTANTE	-	2	6	8	6	8
da MARESCIALLO AIUTANTE a						
LUOGOTENENTE	2	4	4	4	4	4

(1) Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di "cariche speciali" di cui all'articolo 34 del presente decreto si applicano al personale del ruolo esecutori dopo due anni di permanenza nel grado.)

TABELLA "H"
(Art.72)

(in sostituzione della Tabella I
allegata al D.Leg.vo.n.79/1991)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA,
APPARTENENTI AL RUOLO DEGLI ESECUTORI

MARESCIALLO ORDINARIO (1)	livello VI bis + 1 scatto aggiuntivo;
MARESCIALLO CAPO	livello VII;
MARESCIALLO AIUTANTE	livello VII bis;
MARESCIALLO AIUTANTE (2) (3)	livello VII bis + 1 scatto aggiuntivo;
MARESCIALLO AIUTANTE LUOGOTENENTE (3)	livello VII bis + 2 scatti aggiuntivi.

- (1) Nei confronti dei marescialli ordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73-quater, commi 2, 4 e 5, del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#), e successive modificazioni.
- (2) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.
- (3) Gli scatti aggiuntivi di cui alla presente tabella non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli ufficiali.

TABELLA "I"
(articolo 73)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI RUOLI "ISPETTORI",
"SOVRINTENDENTI", "APPUNTATI E FINANZIERI" DELLA GUARDIA DI FINANZA.

GRADI	LIVELLO	SCATTI AGGIUNTIVI (1)	INDENNITÀ PENSIONABILE MENSILE LORDA
Maresciallo Aiutante Luogotenente (2)	VII bis	2	1.103.000
Maresciallo Aiutante (2)(3)	VII bis	1	1.103.000
Maresciallo Aiutante	VII bis	0	1.103.000
Maresciallo Capo (4)	VII	0	1.053.000
Maresciallo Ordinario (4)	VI bis	1	1.015.000
Maresciallo (4)	VI	2	976.000
Brigadiere Capo (5)	VI bis	1	1.010.000
Brigadiere Capo	VI bis	0	1.010.000

Brigadiere	VI	1	941.000
Vice Brigadiere (6)	VI	0	936.000
Appuntato Scelto (7)	V	4	829.000
Appuntato Scelto	V	3	829.000
Appuntato	V	2	747.000
Finanziere Scelto	V	1	680.000
Finanziere	V	0	622.000

- (1) Lo scatto aggiuntivo e' pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo) e, ove previsto, non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici. Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI bis, nella RIA confluisce un solo scatto, qualora risulti attribuito.
- (2) Gli scatti (aggiuntivi e/o gerarchici) non competono in caso di passaggio ad un livello retributivo superiore dei ruoli ufficiali.
- (3) Trattamento economico spettante ai marescialli aiutanti di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento.
- (4) Ai "marescialli capo", ai "marescialli ordinari" ed ai "marescialli" di cui all'articolo 73-quater del decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto, rispettivamente, ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.
- (5) Trattamento economico spettante ai "brigadieri capo" di cui all'articolo 73-ter, comma 1, del decreto di inquadramento.
- (6) Ai "vice brigadieri" di cui all'articolo 73-ter, comma 2, del decreto di inquadramento, spetta, in aggiunta al trattamento economico di cui alla presente tabella, l'emolumento previsto dal medesimo articolo.
- (7) Trattamento economico spettante agli appuntati scelti di cui all'articolo 73-bis del decreto di inquadramento.

TABELLA L
(Art. 80)

EQUIVALENZA TRA I GRADI E LE QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN EPOCA PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO E A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 1995

RUOLO	VECCHIO ORDINAMENTO	RUOLO	NUOVO ORDINAMENTO
	MARESCIALLO MAGGIORE		MARESCIALLO
			AIUTANTE

	MARESCIALLO CAPO		MARESCIALLO CAPO
SOTTUFFICIALI	MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORI	MARESCIALLO CAPO
	BRIGADIERE		MARESCIALLO ORDINARIO
	VICEBRIGADIERE		MARESCIALLO
			BRIGADIERE
			CAPO

	APPUNTATO SCELTO UPG	SOVRINTENDENTI	BRIGADIERE
FINANZIERI			VICE BRIGADIERE
E			
APPUNTATI	APPUNTATO SCELTO		APPUNTATO SCELTO
	APPUNTATO	APPUNTATI	APPUNTATO
	FINANZIERE SCELTO	E	FINANZIERE SCELTO
		FINANZIERI	FINANZIERE SCELTO
	FINANZIERE		FINANZIERE

AGGIORNAMENTO (7)

Il [D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67](#) ha disposto (con l'art. 15, comma 4) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 le tabelle D/1 e D/2 sono sostituite dalle tabelle D ed E.

AGGIORNAMENTO (13)

Il [D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95](#), ha disposto (con l'art. 36, comma 9) che "Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199](#) e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:

- a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
 - b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
 - c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
 - d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
 - e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011".
-